|  |
| --- |
|  |

Istituto Preziosissimo Sangue

Via Napoli 56 - Ascoli Piceno

Tel. 0736/342740 - Fax 0736/342875 mail preziosissimo@preziosap.it

**Art. 1 Costituzione Organi Collegiali e organismi di partecipazione**

La Congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti alla gestione delle attività scolastiche ed educative dell’Istituto Preziosissimo Sangue*,* secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana, con particolare riferimento alla legge sulla parità scolastica, Legge 62/2000, istituisce gli organi collegiali e organismi di partecipazione:

1. Organo di Garanzia (per la sola scuola secondaria di primo e secondo grado)
2. Consiglio di Circolo / Istituto
3. Giunta Esecutiva
4. Consiglio di Classe e Interclasse / Intersezione
5. Collegio dei docenti
6. Assemblea dei genitori

L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui viene a mancare la rappresentanza di alcune componenti. La validità delle convocazioni dei vari organi collegiali è riconosciuta purchè sia presente alle riunioni stesse la metà più uno dei componenti in carica.

L’attività di tali organi è regolata dal presente Statuto – Regolamento.

**Art. 2 Finalità istituzionali**

La Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo nelle sue attività scolastiche ed educative intende svolgere in senso positivo e dinamico un compito di promozione della persona, soggettiva e relazionale, sociale, storica e metastorica alla luce dei principi educativi cattolici e propri del carisma della congregazione.

Pertanto, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo per le scuole ASC d’Italia (PEU) che è assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto. All’ Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sull’eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

**Art. 3 Convocazioni**

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta o via mail ai singoli membri dell’organo collegiale, e mediante affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e pretorio del sito web.

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione.

Ogni componente di ciascun organo può fare richiesta, prima dell’inizio dei lavori, di introdurre altri punti alla discussione dell’ordine del giorno; spetta all’unanimità dei presenti accettare o meno la proposta. Sono consentite, all’interno dei punti all’ordine del giorno, aggiunte funzionali alla sua comprensione e discussione.

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto verbale.

**Capitolo I - ORGANO DI GARANZIA**

L’Organo di Garanzia è un Organo Collegiale della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R. n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007). Esso attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari.

La normativa vigente prevede l’istituzione di: Organo di Garanzia interno e Organo di Garanzia Regionale

L’Organo di Garanzia interno è istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche che devono precisarne:

1. La composizione che comunque non può essere inferiore ai 4 rappresentanti;
2. Le procedure di elezione e subentro dei componenti, la possibilità di nomina di membri supplenti in caso di incompatibilità o di dovere di astensione;
3. Il funzionamento

Il presente Statuto, pertanto, rimanda per l’esplicitazione di quanto attiene all’OdG interno ai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche ASC

**Capitolo II - CONSIGLIO DI CIRCOLO / ISTITUTO**

**Art. 4 Composizione**

Il Consiglio di Circolo / Istituto è composto da membri di diritto e membri eletti.

Sono membri di diritto:

- Il Rappresentante dell’Ente Gestore;

- Il Coordinatore delle attività didattico-educative.

Sono membri eletti:

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il consiglio di circolo o d’istituto, è costituito da 14 membri, così suddivisi:

N. 6 rappresentanti del personale insegnante;

N. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;

N. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

L'appartenenza ai rispettivi settori (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio d’Istituto. In caso di mutamento del settore, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione con un rappresentante di categoria e di settore che nell’ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. I., a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

**Art. 5 - Attribuzioni**

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Coordinatore didattico, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e Interclasse:

a) elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il presidente ed il vice-presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda e si dà proprie regole di funzionamento;

b) approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti secondo le linee di indirizzo indicate dal coordinatore di concerto con l’Ente Gestore, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015 e contribuisce al raggiungimento delle finalità educative espresse nel Progetto Educativo d’Istituto per le scuole ASC d’Italia (P.E.U.);

c) esprime parere sul regolamento interno delle scuole redatto dall’Ente Gestore;

d) esprime pareri (all’inizio di ogni anno scolastico sui criteri per la programmazione e l’attuazione delle) sulle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, le visite guidate ed i viaggi di istruzione;

e) concorda i contenuti del “Patto di Corresponsabilità Educativa” atto obbligatorio nella scuola secondaria, da sottoscrivere da parte di ogni genitore;

f) esprime parere sull’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e didattiche, tenendo presente quanto previsto dal regolamento in materia di autonomia;

g) coopera con il gestore e il coordinatore nella realizzazione di (con altre scuole e istituti al fine di realizzare) scambi di informazioni e di esperienze con altre scuole e/o enti istituzionali;

h) promuove la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

j) esprime parere in merito alle modalità di comunicazione scuola-famiglia;

k) sostiene o promuove iniziative assistenziali/benefiche;

l) collabora nella progettazione e realizzazione delle iniziative volte a diffondere la conoscenza della proposta educativa delle scuole ASC;

**Art. 6 Funzioni del Presidente**

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da un genitore che può designare tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo e nello svolgimento delle riunioni consiliari.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I. e stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le funzioni.

**Art. 7 Durata in carica del Consiglio di Istituto.**

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

l Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i rappresentanti nei Consigli di Classe e di Interclasse.

**Art. 8 Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere**

Il C.I. dovrà riunirsi almeno una volta al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta dal Presidente. Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo «ordine del giorno» dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola. Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica del presidente e del Vice Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

**Capitolo III - GIUNTA ESECUTIVA**

La Giunta Esecutiva ha il compito di preparare le sedute del Consiglio e di provvedere alla esecuzione delle delibere ed è composta dal Gestore e Coordinatore Didattico.

 **Art. 9 Durata**

La Giunta Esecutiva dura in carica per tre anni scolastici, gli stessi del Consiglio di Circolo o di Istituto.

**Capitolo IV - CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE / INTERSEZIONE**

**Art. 10 Composizione**

l Consigli di Classe sono composti dai Docenti delle singole classi e da 2 rappresentanti dei genitori eletti nella assemblea di classe di inizio anno scolastico.

I Consigli di Interclasse / Intersezione nella Scuola di Infanzia e nella Scuola Primaria sono composti dai Docenti di classi parallele o dello stesso corso, fissati dal Coordinatore Didattico, di volta in volta, secondo la necessità e da un rappresentante dei genitori di ogni classe eletto come sopra.

l Consigli di Classe e di Interclasse / Intersezione sono presieduti dal Coordinatore Didattico o, dietro sua delega, dal vice-coordinatore didattico o da un docente membro del Consiglio stesso designato dal Coordinatore Didattico.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse / Intersezione sono attribuite dal Coordinatore Didattico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

L’insieme dei rappresentanti di classe costituisce il Comitato dei Genitori che, oltre ad essere il corpo elettorale per la nomina dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto, collabora con la direzione e col Consiglio stesso per la migliore riuscita delle iniziative educative della scuola.

**Art. 11 Competenze**

I Consigli di Classe e/o di Interclasse / Intersezione si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

l Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse / Intersezione con la sola diretta partecipazione dei docenti.

**Capitolo V - COLLEGIO DEI DOCENTI**

**Art. 12 Composizione e riunioni**

Il Collegio dei Docenti è formato dal personale insegnante con nomina a tempo indeterminato e determinato in servizio nella scuola. È presieduto dal Coordinatore didattico. Fanno altresì del Collegio dei Docenti gli insegnanti di sostegno che, ai sensi dell’art. 315 comma 5 del D.L. 297/94, assumono la con titolarità della classe, unitamente agli insegnanti di L.2 e di R.C.

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il coordinatore ne ravvisi la necessità e quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta o secondo scadenze periodiche programmate dal Collegio stesso nell’ambito dell’ utilizzo delle 50 ore di cui all’ art. 47 del CCNL vigente (contratto AGIDAE).

Il Collegio dei Docenti può essere convocato anche in seduta congiunta, alla presenza di tutti i docenti di ogni ordine e grado: ha funzioni consultive al fine di garantire le linee unitarie comuni che contraddistinguono l’identità religiosa, formativa, educativa e didattica dell’Istituto.

**Art. 13 Competenze**

Il Collegio dei Docenti delibera la programmazione dell'azione educativa e didattica.

Il Collegio dei Docenti formula proposte al Coordinatore didattico:

• per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;

• elabora il P.O.F. sulla base degli indirizzi generali per l’attività della scuola, lo verifica e lo valuta;

• provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i pareri dell’interclasse, e di classe ed alla scelta dei sussidi didattici;

• valuta periodicamente l’andamento dell’azione didattica proponendo, in tal caso, misure opportune per il miglioramento e l’adeguamento dell’attività scolastica.

Il Collegio docenti di ogni grado di scuola:

**1) Circa il modo di procedere ASC:**

• delinea e aggiorna il Curricolo di Istituto

• delinea e verifica che gli approcci metodologici alla didattica siano sempre in linea con il Progetto Educativo ASC;

• individua e definisce le competenze necessarie richieste nei passaggi di grado di scuola, in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo;

• individua e promuove attività in grado di favorire l’eccellenza accademica e umana degli alunni;

• individua e promuove attività di formazione specifiche.

**2) Circa i contenuti disciplinari in orizzontale e in verticale:**

• delinea e aggiorna i “saperi irrinunciabili” per ciascuna disciplina, distinti in teorici e pratico-applicativi;

• articola i contenuti disciplinari richiesti dalle indicazioni ministeriali in moduli tematici coerenti, significativi e verificabili;

• promuove e progetta la partecipazione degli alunni ad attività culturali coerenti agli ambiti disciplinari;

• progetta attività didattiche che valorizzino l’unità del sapere;

• prende in carico e porta a compimento per gli ambiti di competenza individuati dal Collegio Docenti, i progetti curricolari ed extracurricolari presenti nel POF;

• condivide la scelta dei libri di testo, coerenti con gli obiettivi didattici individuati e le tecnologie a disposizione in Istituto.

**3) Circa la valutazione e i suoi campi di applicazione:**

• delinea e aggiorna i criteri comuni per la valutazione dei progressi di apprendimento, tenendo conto dei livelli di partenza di ciascun alunno;

• delinea e aggiorna le procedure da seguire nei casi di alunni con difficoltà di apprendimento, in merito a strumenti compensativi, criteri di valutazione e Piano Didattico Personalizzato;

• delinea e aggiorna le tipologie e i momenti delle verifiche in armonia con la progettazione didattica;

• concorda strategie di integrazione, recupero, consolidamento e potenziamento, che tengano conto dei diversi livelli di apprendimento;

• valuta e verifica che i risultati in uscita siano conformi agli obiettivi fissati.

Il Collegio dei docenti ha potere deliberante nei termini prescritti dall’art. 7 del D.Leg.vo 297/94.

Il Collegio dei Docenti in base al Regolamento Autonomia:

• art. 3.3. - elabora il P.T.O.F.

• art. 4 - autonomia didattica

• art. 5 – autonomia organizzativa

• art. 6 - autonomia di ricerca sperimentazione e sviluppo

• art. 8 - definizione dei curricoli

• art. 9 - ampliamento dell’offerta formativa

• art. 16.3 - coordinamento delle competenze

Le riunioni del Collegio dei Docenti hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Il Collegio Docenti può riunirsi in forma disgiunta in base alle necessità dei tre ordini di scuola.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite dal coordinatore didattico secondo criteri condivisi dai docenti.

I Collegi dei docenti di ogni ordine e grado, secondo valutazioni del Coordinatore didattico, possono essere convocati anche in seduta congiunta.

**Capitolo VI - ASSEMBLEA DEI GENITORI**

**Art. 14 Composizione**

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste nel presente capitolo.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe, di scuola o d'Istituto.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore Didattico .

L’assemblea di Classe è convocata dal Coordinatore Didattico o su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L’assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori del settore interessato.

Il Coordinatore Didattico, esaminata la predetta richiesta e previo esame dell’ordine del giorno proposto e procede alla convocazione.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori eletti rappresentanti di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare le insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Coordinatore Didattico, assemblee dei genitori di classe, d'interclasse e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

**Art. 15 Conclusioni delle Assemblee**

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

l registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali. Le conclusioni delle assemblee dei genitori devono essere comunicate al Consiglio d'Istituto, per eventuali decisioni di sua competenza.

**Capitolo VII - ESERCIZIO DEL VOTO**

**Art. 16 Elettorato**

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente «Statuto», spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi settori di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

**Art. 17 Candidature**

Per il Consiglio d'Istituto:

a) personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce passiva;

b) personale non docente: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;

c) genitori: l'elettorato passivo

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva e attiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

**Art. 18 Svolgimento delle elezioni**

Per le modalità di elezione sia dei rappresentanti di classe sia dei rappresentanti del Consiglio d Istituto si rimanda all’ordinanza ministeriale e alle circolari degli Uffici Scolastici Regionali. e Le modalità per l'esercizio del voto vengono comunicate dal Coordinatore Didattico in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

**Capitolo VIII - NORME FINALI**

**Art. 19 Interpretazione, integrazione e modificabilità dello «Statuto»**

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è l’Ente Gestore.

Il presente «Statuto» può essere modificato per iniziativa dell’Ente Gestore oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/3 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

**Art. 20 Vigore del presente «Statuto»**

Il presente «Statuto», deliberato dall'Ente Gestore, abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione ed entra in vigore nell’anno scolastico 2016-2017.